

## **Apprendistato - Sentenza della Corte Costituzionale n. 176 del 14 maggio 2010**

Roma, 24 Maggio 2010

Confindustria

Relazioni Industriali, Sicurezza e Affari Sociali

Il Direttore Giorgio Usai

Con la sentenza n. 176 del 14 maggio 2010 la Corte Costituzionale (in allegato) è intervenuta sull'attuale disciplina dell'apprendistato professionalizzante e dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (articoli 49 e 50 del Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003).

*Apprendistato professionalizzante (art. 49 D.Lgs. n. 276/2003)*

La Corte, accogliendo il ricorso di alcune Regioni, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale della disposizione in tema di apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale (art. 49, c. 5-ter, del D.Lgs. n. 276/2003 come introdotto dall'art. 23, comma 2, della Legge n. 133 del 6 agosto 2008) in quanto lesiva delle competenze legislative regionali in materia di formazione.

In particolare, l'integrale affidamento della determinazione dei profili formativi dell'apprendistato ai contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale determina, a giudizio della Corte, "una totale estromissione delle Regioni dalla disciplina de qua", rendendo inoperante, "senza alcun ragionevole motivo", il principio previsto dal comma 5 dell'art. 49 che affida alle Regioni, d'intesa con le associazioni dei datori e dei prestatori comparativamente più rappresentative, la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato.

Il ruolo delle Regioni[1] è giustificato, a dire della Corte, dalle "interferenze" che la disciplina dell'apprendistato eserciterebbe sul sistema della formazione pubblica data la "naturale proiezione esterna dell'apprendistato professionalizzante" e l'acquisizione "da parte dell'apprendista dei crediti formativi, utilizzabili nel sistema dell'istruzione – la cui disciplina è di competenza concorrente – per l'eventuale conseguimento di titoli di studio" (cfr. anche art. 51, comma 1, del d. lgs. n. 276/2003).

Sulla scorta di queste considerazioni la Corte Costituzionale ha eliminato dall'art. 49 le seguenti parole: «non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi», «integralmente» e «definiscono la nozione di formazione aziendale e»[2].

Si intende così limitare la competenza della contrattazione collettiva nella determinazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante esclusivamente aziendale e si impone, di conseguenza, la necessaria partecipazione delle Regioni alla determinazione dei profili formativi.

La Corte Costituzionale ha peraltro rilevato che il ruolo delle Regioni in materia sarebbe desumibile:

- dallo stesso comma 5-ter, laddove prevede “la registrazione nel libretto formativo” delle competenze acquisite durante la formazione di apprendistato, libretto per la definizione del quale viene previsto anche il coinvolgimento delle Regioni;
- dall'art. 51 del D.Lgs. n. 276/2003, laddove stabilisce che «la qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale», in quanto le Regioni sono chiamate a partecipare alla definizione delle modalità di riconoscimento dei suddetti crediti formativi.

In sintesi, conclude la Corte, “anche nell'ipotesi di apprendistato, con formazione rappresentata come esclusivamente aziendale, deve essere riconosciuto alle Regioni un ruolo rilevante di stimolo e di controllo dell'attività formativa”.

#### *Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione*

*(art. 50 D.Lgs. n. 276/2003)*

Analoghe censure sono state mosse dalle Regioni ricorrenti nei confronti dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (art. 50 del D.Lgs. n. 276/2003) in quanto la disposizione risultante a seguito della modifica apportata dall'art. 23, comma 4, della Legge n. 133 del 6 agosto 2008 “eliminerebbe l'obbligo di addivenire ad un accordo con le Regioni per poter utilizzare il contratto di apprendistato di alta formazione”.

La Corte Costituzionale ha tuttavia, in questo caso, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione de qua nella misura in cui essa sia interpretata nel senso da lei indicato (cd. sentenza interpretativa di rigetto).

Secondo la Corte, infatti, la possibilità di attivare l'apprendistato di alta formazione mediante convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative ha carattere meramente suppletivo e cedevole nei confronti della legislazione regionale.

Ciò in quanto l'espressione «in assenza di regolamentazioni regionali», a dire della Corte, va interpretata “come se equivalesse a «fino all’emanazione di regolamentazioni regionali»” di modo che, conclude le Corte, “nulla impedisce, poi, alle Regioni di legiferare, riappropriandosi della propria competenza in tema di formazione”.

In altre parole, datori di lavoro ed Università potranno liberamente continuare a concludere convenzioni disciplinanti l'apprendistato di alta formazione fintantoché le Regioni non avranno provveduto a regolamentarne direttamente l'attivazione.

### *Effetti della sentenza e suggerimenti operativi*

La sentenza determina, come emerge già a seguito di questo primo esame, importanti ricadute applicative anche e soprattutto in ragione dell'efficacia retroattiva delle pronunce della Corte Costituzionale.

Risulta, quindi, necessario effettuare approfondimenti sulla reale portata di questa sentenza, anche con riferimento ai contratti di apprendistato professionalizzante che fossero stati conclusi in applicazione dell'art. 49, comma 5 ter, del D. Lgs. n. 276/2003.

A tal fine abbiamo organizzato un'apposita giornata di studio con il Prof. Avv. Arturo Maresca, ordinario di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" di Roma, che si terrà

in Confindustria

mercoledì 9 giugno (sala Pininfarina) ore 14,30.

Nel frattempo, consigliamo in primo luogo, di porre particolare attenzione alle trattative che, in sede di rinnovi dei contratti nazionali, si stessero svolgendo in materia di apprendistato professionalizzante e, segnatamente, di applicazione del disposto dell'art. 49, comma 5 ter.

In secondo luogo, per quanto attiene ad eventuali assunzioni che dovessero essere effettuate nelle forme di cui all'art. 49, comma 5-ter, nella formulazione risultante a seguito della sentenza n. 176 della Corte Costituzionale, consigliamo di verificare se nella Regione di riferimento siano comunque intervenute intese, ai sensi dell'art. 49, comma 5, aventi ad oggetto la regolamentazione dei profili formativi, a seguito dell'approvazione della legge regionale in materia.

La disciplina dei profili formativi contenuta nei contratti collettivi nazionali di categoria resta comunque pienamente applicabile, pur in via suppletiva e cedevole all'eventuale futura legislazione regionale, in tutti i casi previsti dal comma 5-bis dell'art. 49, ossia fino a quando non sia stata, appunto, approvata l'apposita legge regionale.

---

[1] Secondo la Corte tale ruolo si concretizzerebbe, in particolare, nelle “competenze regionali in materia di controllo circa il quantum minimo della formazione (art. 49, comma 5, lett. a, del d.lgs. n. 276 del 2003), quanto all'effettiva attuazione dell'obbligo formativo (art. 49, comma 5, lett. e, del d.lgs. n. 276 del 2003) nonché in materia di certificazione dell'avvenuta formazione (art. 49, comma 5, lett. c e d, del d.lgs. n. 276 del 2003)”.

[2] Per maggior chiarezza, forniamo il nuovo testo dell'art. 49, c. 5-ter, del D.Lgs. n. 276/2003: “In caso di formazione esclusivamente aziendale i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo”.

La Corte precisa, inoltre, che la nuova formulazione della disposizione va comunque letta “nell'ambito del sistema normativo nel quale si inserisce, così come sopra ricostruito”.

**Massimo Marchetti**